protocollo n. 13965 del 20 maggio 2020

FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

Direzione

(data e nr. di protocollo in intestazione)

Oggetto: richiesta chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020.
Rife. nota *Cobas Codir* nr. 20/342 del 6.4.2020

Ai Segretari Regionali ed al Responsabile regionale
del Comitato Nazionale Lavoratori Cobas - Codir

E, p.c.:
All'On.le Assessore Regionale della Funzione Pubblica
e delle Autonomie Locali
c\o ufficio di diretta collaborazione

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della F.P.
Viale Regione Siciliana, 2226 - 90135 Palermo

Come è noto, i commi 3 e 5 dell'art. 52 della l.r. 9/2015 riconoscono il diritto alla pensione anticipata, su domanda, a tutti i dipendenti (appartenenti al regime del c.d. contratto 1) in possesso entro il 31 dicembre 2020 dei requisiti previgenti rispetto all'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, alla stregua dei criteri di calcolo (per la c.d. quota retributiva) normati dalla l.r. 21/2003. Ed ancora, i commi 2 e 3 dell'art 7 della l.r. 6 agosto 2019 nr. 14 (rubricato *"disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali"*[1]), e soltanto per il personale di cui

1 Si riporta il testo della norma:

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

protocollo n. 13965 del 20 maggio 2020

al comma 5 dell'art. 52 della l.r. 9/2015, ha previsto il diritto al pensionamento *trascorsi tre mesi* dalla maturazione del requisito, e senza l'applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento dell'aspettativa di vita.

Nel merito della richiesta di chiarimenti formulata da codesta Organizzazione Sindacale, si osserva quanto segue (come peraltro similmente rappresentato in analoga sede, in risposta ad una richiesta di parere del Corpo Forestale della Regione):

- tutti gli istituti previsti dall'art. 52 della l.r. 9/2015 (e dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della l.r. 14/2019, che pertengono solo ai pensionandi del c.d. regime transitorio), secondo il prudente avviso di questo Fondo, ed a legislazione vigente, sono idonei a dispiegare effetti nell'arco temporale di durata del regime transitorio, e dunque fino al 31.12.2020. A ciò conduce un'interpretazione logica e rapportata al fondamento, allo scopo ed alla funzione obbiettiva della norma. Peraltro se detti istituti, applicati oltre detto termine e senza un'espressa ed inequivocabile copertura normativa, determinassero un maggior onere a carico della finanza pubblica, si rischierebbe l'insorgenza di delicati profili di responsabilità erariale. Pare doveroso, nel caso che qui rileva, auspicare un nuovo intervento chiarificante del legislatore (utile anche a fini deflattivi di un possibile e futuro contenzioso, secondo l'osservazione di codesta O.S.), come peraltro ha sollecitato anche l'Ufficio Legislativo e Legale (con parere nr. 49622 del 19.5.2019) per diradare i dubbi sulla corretta trattazione procedimentale un altro istituto normato dal medesimo articolo 52 della l.r. 9/2015, sebbene in altro comma, e cioè la tempistica di erogazione del tfs.

- quanto all'istituto del *contingentamento*, la lettura delle norme in effetti pare evidenziare la seguente problematicità: da un lato il contingentamento può essere disposto in via autoritativa per un anno dall'Amministrazione ai sensi del comma 7 dell'art. 52 della l.r. 9/2015; tuttavia, secondo il successivo art. 7 della l.r. 14/2019, i dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti. Ebbene, trattandosi di norme entrambe vigenti, e vertendosi in una materia (il *contingentamento*) di competenza dell'amministrazione datoriale (e non di questo Fondo Pensioni), ad essa dovranno essere richiesti eventuali chiarimenti sulla corretta modalità di interpretazione ed applicazione dell'istituto, nella fase finale del regime transitorio.

Distinti saluti

Il Direttore generale
(Nasca)

2020.05.20 09:05:40
Filippo Nasca

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it